


PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla L.R. n.14 del 14 Novembre 1972 recante
Integrazioni alla Legge Regionale n.4: "Indennità dei
Consiglieri della Regione Puglia".

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha la finalità di aggiornare le somme che vengono corrisposte ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese di trasporto in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale alla luce dei naturali aumenti del prezzo della benzina intervenuti successivamente alla legge regionale n.14 del 14 Novembre 1972.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. C. C.', written in a cursive style. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page.

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla L.R. n.14 del 14 Novembre 1972 recante integrazioni alla legge regionale n.4: "Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia".

oooooooooooooooooooo

Art. 1

Il primo comma "Rimborso spese di trasporto" dello art.1 della legge regionale 14 Novembre 1972 n.14, è sostituito dal presente:

"Ai Consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale nella seguente misura netta:

- da Km.0 a Km.20	£. 50.000
- da Km.21 a Km.40	" 70.000
- da Km.41 a Km.60	" 100.000
- da Km.61 a Km.90	" 150.000
- da Km.91 a Km.120	" 200.000
- da Km.121 a Km. 150	" 250.000
- da Km.151 a Km.180	" 300.000
- da Km.181 in poi	" 350.000

./.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

I Consiglieri Regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso spese di trasporto.

Art. 2

Alla maggiore spesa di £. _____ per l'esercizio 1975 e £. _____ per il 1976 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante trasferimento della somma di £. _____ dal Cap.309 Bilancio 1976 "Spese per investimenti derivanti da leggi regionali in corso di adozioni" al Cap. 1 del Bilancio 1976.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
I Commissione C
26-11-76